Le regole per i maxi-ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi

Il Fisco aiuta le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, l'Agenzia fornisce tutte le indicazioni per usufruire del cosiddetto "*super ammortamento*", l'agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che prevede **l'incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016** e comporta quindi un più alto "*sconto*" fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto **solo per le imposte sui redditi** e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

I beni "*super ammortizzabili*"

Rientrano nell'agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali **nuovi** che siano strumentali all'attività d'impresa o professionale. La circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di *leasing* e quelli realizzati in economia. **La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore:** sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione).

Chi può accedere al beneficio

Possono usufruire del *super ammortamento* tutti **i titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica,

dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e **i lavoratori autonomi** che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta **anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel "regime di vantaggio"** per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata. **Non possono godere dell'agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario**, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della "*tonnage tax*". (*Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 maggio 2016*)